

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3784 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
Data pubblicazione: 15/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11155-2016 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del responsabile del contenzioso esattoriale della regione Campania, G. G., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Gennaro Di Maggio, presso il cui studio legale sito in Napoli, alla via del Rione Sirignano, n. 6, è elettivamente domiciliata;

ricorrente

contro

E. G.;

intimata

avverso la sentenza n. 9606/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 3/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

- che con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dall'Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Giuseppina Esposito avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso dal predetto agente della riscossione con riferimento a cartella di pagamento precedentemente notificata alla predetta contribuente;
- che secondo la CTR, che accertava la regolarità della notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione avrebbe dovuto far precedere l'iscrizione ipotecaria de qua, effettuata ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, da una comunicazione al contribuente e ciò anche se non era nella specie applicabile la disposizione di cui all'art. 50 del medesimo decreto, «costituendo principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica» la comunicazione di «provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari», autonomamente impugnabili;
- che avverso tale statuizione l'agente della riscossione propone ricorso per cassazione affidato

ad un unico motivo, cui non replica l'intimata;

- che risulta regolantemente costituito il contraddittorio sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del vigente art. 380 bis cod. proc. civ.;
- che il Collegio ha deliberato la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata;

CONSIDERATO

- che con l'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto necessaria la notifica alla contribuente di una comunicazione con cui anticipava l'iscrizione ipotecaria, prevista invece da una disposizione — il comma 2—bis dell'art. 77, aggiunto dall'art. 7, comma 2, lettera u—bis, del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011 — entrata in vigore successivamente all'iscrizione de qua, e quindi non applicabile al caso di specie;

- che il motivo è infondato e va rigettato;

- che, invero, sulla scia di Cass., Sez. U., n. 19667 del 2014, che ha rilevato come l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di iscrizione ipotecaria, comporti la nullità della stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, si è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui «in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente " razione temporis") non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni» (Cass. n. 23875 del 2015, n. 7597 e n. 4587 del 2017);

- che è quindi inaccoglibile la diversa tesi sostenuta dalla ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso;

- che la mancata costituzione in giudizio dell'intimata esonera la Corte dal provvedere sulle spese processuali;

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma l'11 gennaio 2018

Il Presidente

Ettore Cirillo